



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCUBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidenta	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANCEMI	Giuseppe Emanuela	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAFPALA'	Stefano	"
DI FAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 559

Oggetto:

Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena - Progetto per la realizzazione di una struttura artigianale e produttiva - Over S.r.l. - Cod. ASP 2125, in variante al P.R.G. vigente.





559 - 4 DIC. 2010 *m*

OGGETTO: Approvazione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Artena – Progetto per la realizzazione di una struttura artigianale e produttiva – Over S.r.l. – Cod. ASP 2125, in variante al P.R.G. vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in merito all'intervento in oggetto si è verificata la possibilità di concludere tale accordo di programma in apposita conferenza di servizi i cui lavori si sono svolti nella seduta del 19 dicembre 2007;

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella riconversione di una struttura destinata ad usi agricoli oramai in disuso, in un complesso da adibire ad attività produttive multifunzionali integrate con attività artigianali, per una consistenza complessiva di mc. 8845.

Che in particolare esso consiste nel recupero di manufatti esistenti con interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio mediante il mantenimento di tre diverse strutture indipendenti;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 25 persone;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'accordo di programma in parola;





559 - 4 DIC. 2010 *Pa*

VISTO

Lo schema di accordo di programma allegato al presente atto;
La deliberazione del Consiglio Comunale di Ardena n. 71 del 19 dicembre 2005;
L'attestazione del Segretario Comunale del Comune di ~~Ardena~~ ^{Ardena}, prot. n. 18378 del 27 settembre 2006, circa l'assenza di osservazioni presentate a seguito di deposito, presso la segreteria comunale, della deliberazione di adozione della variante e dei relativi allegati e contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito nei termini e modi di legge; *ca*
I verbali delle conferenze di servizi allegati al presente atto e i relativi pareri;
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di accordo di programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2, commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
La L.R. 22 Ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
La L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Ardena - Progetto per la realizzazione di una struttura artigianale e produttiva - Over S.r.l. - Cod. ASP 2125, in variante al P.R.G. vigente, il cui schema è parte integrante del presente atto.



Accordo di programma

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ALLEG. alla DELIB. N. 553 Pr

DEL - 4 DIC. 2010

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
ARTENA



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la realizzazione dell'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Artena - Progetto per la realizzazione di una struttura artigianale e produttiva - Over S.r.l. - Cod. ASP 2125, in variante al P.R.G. vigente".

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, lett. d) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di programmazione negoziata aventi lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali anche gli accordi definiti "Patti Territoriali";

Che con Deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 206 della L. 662/96, è stata adottata la disciplina unitaria dei Patti Territoriali e degli altri strumenti di programmazione negoziata;


Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti interessati hanno siglato il protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il comma 204 del citato art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli accordi di programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di Patto del 2 maggio 2003, è pervenuta al Comune di Artena, in data 29 ottobre 2003, da parte della Over S.r.l., la proposta di intervento di cui in oggetto;

Che il Tavolo di Concertazione del Patto territoriale delle Colline Romane dell'11 giugno 2004 ha recepito e approvato l'intervento di cui in oggetto ritenuto coerente con gli indirizzi di sviluppo del Patto;

Che il Consiglio Comunale di Artena, con deliberazione n. 71 del 19 dicembre 2005, ha approvato l'intervento di cui in oggetto e la conseguente variante urbanistica al P.R.G. vigente, dando mandato al Sindaco, ai fini della definizione del procedimento di approvazione, di promuovere e sottoscrivere apposito accordo di programma ai sensi



dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 nonché di predisporre e promuovere ogni ulteriore attività necessaria alla prosecuzione dell'iter amministrativo;

Che il Segretario Comunale del Comune di Artena, con nota prot. n. 18378 del 27 settembre 2006, ha attestato l'assenza di osservazioni presentate a seguito di deposito, presso la segreteria comunale, della deliberazione di adozione della variante e dei relativi allegati e contestuale pubblicazione dell'avviso di deposito nei termini e modi di legge;

Che il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane" prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali accordi di programma;

Che il Presidente p.t. della Provincia di Roma, con nota prot. n. 62785 del 22 maggio 2006, ha richiesto, al Presidente p.t. della Regione Lazio, la convocazione di apposita conferenza di servizi finalizzata alla conclusione dell'accordo di programma;

Che l'ASP S.c.a.r.l., soggetto responsabile di Patto, ribadendo la richiesta di convocazione della conferenza di servizi finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, con nota prot. n. GI1321 del 19 settembre 2006, ha dichiarato di aver trasmesso agli Enti competenti gli elaborati progettuali inerenti l'intervento;


Che in data 27 settembre 2006 si è svolta una conferenza di servizi istruttoria finalizzata all'esame contestuale degli elaborati e della documentazione prodotta dalla quale non sono emersi elementi ostativi all'attivazione della procedura di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/00;

Che il Presidente p.t. della Regione Lazio, aderendo alla richiesta sopra citata, ha convocato, con nota prot. n. 155966 dell'11 dicembre 2007 apposita conferenza di servizi per verificare la possibilità di concludere l'accordo di programma richiesto;

Che in merito all'intervento in oggetto si è verificata la possibilità di concludere tale accordo di programma in apposita conferenza di servizi i cui lavori si sono svolti nella seduta del 19 dicembre 2007, vincolando la sottoscrizione dell'accordo all'acquisizione dei rimanenti pareri e documenti non ancora acquisiti;

Che tali richieste sono state ribadite alle parti in causa, da parte della Direzione regionale Territorio e Urbanistica, con nota prot. n. 29966 del 4 febbraio 2010;

Che il soggetto responsabile di Patto, ASP S.c.a.r.l., ha da ultimo fornito, con note prot. n. 277Bp del 22 febbraio 2010 e prot. n. 900AA dell'8 giugno 2010, la documentazione richiesta;




CONSIDERATO

- Che l'intervento consiste nella riconversione di una struttura destinata ad usi agricoli oramai in disuso in un complesso da adibire ad attività produttive multifunzionali integrate con attività artigianali, per una consistenza complessiva di mc. 8845.
- Che in particolare esso consiste nel recupero di manufatti esistenti con interventi di ristrutturazione e di recupero edilizio mediante il mantenimento di tre diverse strutture indipendenti;
- Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 25 persone;

PRESO ATTO

- Dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi del 27 settembre 2006 e del 19 dicembre 2007;
- Del parere favorevole con prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 3496 del 13 dicembre 2006, rettificato con successiva nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 128 del 9 gennaio 2007 e a precisazione del precedente parere reso con nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 1950 del 27 ottobre 2006;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.05 Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma e Provincia, reso in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007 e confermato con nota prot. n. 157639/2006 del 19 giugno 2008;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo, reso con nota prot. n. 155740 del 7 gennaio 2010;
- Della conferma dell'ammissibilità del progetto espressa dalla Provincia di Roma in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007;
- Della nota prot. n. 157514 del 27 dicembre 2007 della Provincia di Roma – Ufficio Geologico e delle precisazioni in materia di vincolo idrogeologico rese dal Comune di Artena – Dipartimento II Tecnico Ambientale, con attestazione n. 4185 del 18 febbraio 2010;
- Dell'attestazione del Comune di Artena – Dipartimento II Tecnico Ambientale, resa con nota prot. n. 4184 del 18 febbraio 2010, circa l'inesistenza di gravame di uso civico;
- Della dichiarazione Comune di Artena – Ufficio Urbanistica, resa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007 circa la legittimità dell'esistente anche in base a concessione edilizia del Comune di Artena n. 5/85 e n. 5/1989 e dell'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Artena sulla esecuzione delle opere in conformità alla concessione 5/89;
- Del parere preventivo di massima favorevole con prescrizioni della ASL RM G, reso con nota prot. n. 13968 del 5 ottobre 2006;
- Del parere favorevole dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, reso con nota prot. n. 9545 del 28 settembre 2006;
- Della dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di verifica di V.I.A. a firma dell'Ing. Carlo Monda, trasmessa con nota prot. n. 900AA dell'8 giugno 2010 dall'ASP S.c.a.r.l.;
- Della dichiarazione circa la natura di intervento su edificio esistente non comportante



aumento di cubatura e sulla conseguente non necessità di allegazione al progetto dell'indagine geologica e vegetazionale, datata 22 settembre 2006 e ribadita con attestazione del 12 dicembre 2007, a firma dell'Ing. Carlo Monda;

Della nota del Direttore Regionale Agricoltura, prot. n. 85831/03 del 25 giugno 2007, relativa al parere ex art. 7 della L.R. 59/95 in assenza di diritti di uso civico;

Della nota prot. n. 111736 del 6 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;

Della nota prot. n. 248729 del 27 novembre 2009, contenente prescrizioni, del Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;

Della nota prot. n. 41607 del 16 febbraio 2010, contenente prescrizioni, del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Artena, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane – Comune di Artena – Progetto per la realizzazione di una struttura artigianale e produttiva – Over S.r.l. – Cod. ASP 2125, in variante al P.R.G. vigente", quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, costituito dai seguenti elaborati, assentiti in conferenza di servizi nella seduta del 19 dicembre 2007:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Planimetrie Pianta Prospetti e Sezioni.

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree dallo stesso interessate che mutano la destinazione urbanistica da "Zona E – Agricola – Sottozona E2 – Agro ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati" a "Zona D1 – artigianale – Sottozona per struttura artigianale produttiva", con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:




Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:

Qualsivoglia lavoro di scavo si renderà necessario dovrà essere subordinato a sorveglianza archeologica.

Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo:

- VA
- Siano rispettate le prescrizioni riportate nello studio geologico, a firma del Dott. Raimondo Francesco, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno; (CORANO)
 - Per le fondazioni dirette, nonostante l'elevata profondità della falda, vista la possibilità di incontrare falde sospese, il piano d'imposta fondale sia mantenuto al di sopra del massimo livello idrico piezometrico, in modo da rendere stabili le strutture di fondazione dall'influenza con la falda acquifera; al fine di migliorare la stabilità del complesso fondazione-terreno, si raccomanda inoltre di prevedere una bonifica del piano di appoggio con uno strato di calcestruzzo magro di adeguato spessore;
 - Riguardo alla realizzazione di eventuali scavi nei piani interrati del fabbricato, si raccomanda di condurre le dovute verifiche preliminari circa la stabilità dei fronti di scavo, al fine di determinare l'inclinazione di sicurezza da impartire alle scarpate;
 - Non dovranno essere lasciati accumuli di materiale di risulta delle escavazioni, soggetti a fenomeni di erosione accelerata e dovrà essere predisposta una rete di regimazione delle acque meteoriche ed il convogliamento delle stesse nel sistema fognario delle acque chiare;
 - Qualora l'intervento preveda la realizzazione di superfici asfaltate (viabilità e parcheggi a raso) si raccomanda di attenersi alle normative vigenti sulla raccolta, trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia, tutela dell'ambiente idrico da potenziali fonti d'inquinamento;
 - Siano intrapresi gli accorgimenti necessari per mitigare il rischio d'inquinamento per infiltrazioni di materiali inquinanti nel sottosuolo durante l'esecuzione dei lavori; particolare cura dovrà essere posta durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature e durante il trasporto, movimentazione ed uso delle sostanze chimiche, miscele cementizie e additivi;
 - Nella fase esecutiva, per una corretta progettazione degli interventi, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici, che dovranno permettere di accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni affioranti, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, stime di portanza e calcolo dei cedimenti dei terreni;
 - La ristrutturazione degli edifici esistenti, sia preceduta dalle necessarie verifiche sismiche previste dalle nuove normative vigenti e da una valutazione dello stato di conservazione delle strutture in elevazione e fondazionali;
 - Nel caso sia prevista la realizzazione di nuovi edifici, le fondazioni dovranno raggiungere i terreni più compatti, superando i terreni argillificati e di riporto, e dovranno essere attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto stratigrafico e di natura tettonica, tra le diverse formazioni litologiche;
 - Sia preservata la vegetazione arborea eventualmente presente nell'area e lungo i confini;
 - Sia mitigato l'impatto degli interventi mediante la realizzazione di barriere vegetali



schermanti composte da essenze appartenenti a specie arbustive ed arboree autoctone, adatte alle condizioni ecologiche e pedologiche locali come desumibile per analogia con la vegetazione spontanea circostante;

- Gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle norme^e urbanistiche ed ambientali (Legge della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Il materiale terroso e lapideo eventualmente asportato dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non arrecare danni all'assetto idrogeologico dell'area e quello esuberante dovrà essere trasportato in apposita discarica o area autorizzata;
- Qualora l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C., il proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;
- Il materiale da scavo non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06;
- Tenuto conto dell'Allegato I della D.G.R. n. 445 del 16.06.2009 (misure di salvaguardia del sistema idrogeologico vulcanico dei Colli Albani), essendo l'area ricadente nell'ambito di applicazione della deliberazione, dovrà essere presentata agli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico la documentazione di cui al punto 1 della medesima;


Direzione regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni paesaggistici Roma e Provincia:

Si dovranno rispettare, ai fini urbanistici, le seguenti raccomandazioni:

- 1- Si dovranno reperire le aree da destinare a spazi pubblici come previsto dall'art. 5, comma 1 del D.M. 1444/68;
- 2- Si dovrà soddisfare la vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- 3- Si dovranno rispettare le norme in materia di circolazione stradale in relazione agli accessi all'area.

Anche se l'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico, appare necessario, per un adeguato inserimento ambientale, introdurre nella realizzazione degli interventi edilizi, le seguenti prescrizioni:

- 1- Dovrà essere messa a dimora idonea schermatura dei manufatti ottenuta con una cortina di alberature o arbusti autoctoni;
- 2- Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;
- 3- Le pareti esterne dei fabbricati dovranno essere rifinite a mattoni in cotto o ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature dovranno essere realizzate con i colori delle gamme delle terre naturali;
- 4- Le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a tetto le cui falde dovranno avere una pendenza non superiore al 35% e ricoperte con manto di tegole alla romana;
- 5- Le recinzioni esterne dovranno essere realizzate con muretti di altezza non



superiore a mt. 0,80 e le ringhiere sovrastanti dovranno essere in ferro con foggia tradizionale, con esclusione di qualsiasi altro materiale.

Azienda Sanitaria Locale Roma G – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica:

- Vengano rispettati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente sull'^{ez}armonizzazione ed illuminazione degli ambienti; L8
- L'edificio sia allacciato alla fognatura comunale o in alternativa sia adottato un sistema di smaltimento acque reflue previsto dalla normativa vigente dimensionato per il numero di abitanti equivalenti;
- Vengano attuate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la vivibilità dell'edificio alle persone disabili (D.G.R. 27/03/2001 n. 424).

ART. 3

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 4


Prima del rilascio del permesso di costruire l'Amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente acquisire il parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3) della Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 445 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009).

ART. 5

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Artena entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

ART. 6

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 5, il presente Accordo sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Artena, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.



ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Artena – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Artena: Il Sindaco

Roma li

